



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, III sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,
ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16070/2007 RGAC e vertente

TRA

Mi _____, elettivamente domiciliato in Portici alla Via _____
presso l'avv. G. _____, dalla quale è rappresentato e difeso come da
procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

spa U: _____, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla
_____ presso gli avv.ti _____ e
_____ dai quali è rappresentata e difesa come da procura
generale alle liti rilasciata in data 18/2/2000 in Milano con atto per notaio Pietro
Sormani rep. 216.361

CONVENUTA

Oggetto: Risarcimento danni

Conclusioni delle parti: Alle udienze del 19/3/2009 e 29/6/2010 l'attore concludeva
come da atto di citazione, e la convenuta per il rigetto della domanda, con vittoria
delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16/4/2007 M. _____ conveniva in
giudizio la spa U: _____, esponendo di essere titolare del conto corrente
0000107600429 presso l'agenzia della convenuta Napoli 00616 Centro Direzionale
Isola E/2; che in data 14/3/2007 egli aveva appreso che era stato posto all'incasso un
assegno recante il n. 3171999169-01, corrispondente al numero di un assegno facente
parte di un carnet a lui rilasciato, ma che lui non aveva mai emesso, ed era ancora in
suo possesso; che l'assegno posto all'incasso era stato negoziato da tale D _____

, come si rilevava dalla firma di girata, ed era dell'importo di euro 1.000; che la banca, pur riconoscendo che l'assegno in questione recava una firma di traenza apocrifa, non gli aveva restituito la somma di euro 1.000; che la vicenda aveva provocato, a lui piccolo artigiano tecnico, un notevole stress, ed egli non aveva potuto attendere in modo completo alle proprie esigenze personali e lavorative; tanto premesso l'attore chiedeva si ordinasse alla convenuta di accreditare sul suo conto corrente la somma di euro 1.000 oltre interessi dal fatto al soddisfo, e la si condannasse al risarcimento dei danni, da liquidare in euro 2.000 ovvero nella diversa somma ritenuta equa; con vittoria delle spese di lite.

Con comparsa depositata in data 24/7/2007 si costituiva la spa U_i chiedendo si prendesse atto che la convenuta offriva banco iudicis a mezzo di assegno circolare la somma complessiva di euro 1.813,95, comprensiva dell'importo dovuto per l'assegno incassato da terzi, degli interessi al tasso del 2,5% per il periodo dal 15/3/2007 al 24/7/2007 (euro 9,04) nonché delle spese di lite (complessivi euro 804,91), e si dichiarasse cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese di lite; nel caso l'attore avesse rifiutato l'offerta, si dichiarasse definita la domanda principale con il pagamento delle relative spese; nel caso in cui il giudizio, su richiesta dell'attore, fosse proseguito, si dichiarasse inammissibile ed improponibile nonché infondata la domanda di risarcimento proposta dall'attore, con vittoria delle spese di lite.

Alla udienza del 19/3/2009 la causa passava in decisione, ma con ordinanza del 2/10/2009 veniva rimessa sul ruolo non essendo il giudice in condizione di rispettare il termine di deposito della sentenza; alla udienza del 29/6/2010 la causa passava per la seconda volta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

I fatti esposti in citazione dall'attore sono pacifici. M_c è titolare del conto corrente bancario 0000107600429 acceso presso la spa U_i - Agenzia di Napoli 00616 al Centro Direzionale Isola E/2; in data 5/3/2007 dal conto corrente in questione venne prelevata la somma di euro 1.000, negoziando un assegno recante il n. 3171999169-01, con firma di girata apposta da tale D_i; tale assegno era falso, copia di un titolo tuttora in possesso del titolare del conto corrente, e da costui mai emesso. Prima della proposizione del presente giudizio, con atto notificato il 18/4/2007, la U_i non ha provveduto a riaccreditare la somma sul c/c del M_c; nonostante l'avv. D_i, con raccomandata del 29/3/2007, avesse chiarito che il proprio cliente non aveva mai emesso il titolo (U_i si limitò a rispondere con fax del giorno successivo, 30/3, col quale, facendo riferimento a precedenti "intese telefoniche" chiese le venisse trasmesso il titolo originale in bianco per poter procedere al rimborso: ma sarebbe bastato confrontare la firma del traente sul titolo falsificato con lo specimen in possesso della banca, per accertarne la falsità).

Rilasciata copia in forma esecutiva a
richiesta dell'Avv. ...

2

Procuratore di

oggi, li 2010

6 SET. 2010

Il Car/belliere



10

Alla prima udienza del presente giudizio, la convenuta U ha offerto banco iudicis all'attore tramite assegno circolare la somma di euro 1.813,95, di cui euro 1.000 illegittimamente prelevati dal c/c del M, euro 9,04 a titolo d'interessi al tasso del 2,5% nel periodo dal 15/3/2007 al 24/7/2007, euro 804,91 a titolo di rimborso delle spese di lite sino a quel momento sostenute (di cui euro 367 per diritti e spese documentate ed euro 150 per onorario, oltre spese generali, Iva e Cpa nonché spese esenti per euro 93); la convenuta ha quindi chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, ma il convenuto non ha accettato l'offerta. In effetti, a prescindere da ogni altra considerazione, l'offerta della convenuta non era completamente soddisfattiva: pur volendo applicare gli onorari previsti per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace per una causa del valore di euro 1.000, sarebbe stata da liquidare a quel momento a titolo di onorario la somma di euro 300 (100 per studio della controversia, 50 per consultazioni con il cliente, 30 per ricerca dei documenti, 100 per redazione dell'atto introduttivo e 20 per assistenza ad una udienza), invece dei 150 offerti; e conseguentemente, sarebbero state più elevate le somme da riconoscere a titolo di spese generali, Iva e Cpa. Pertanto, ai sensi dell'art. 1181 cc il creditore aveva diritto di rifiutare l'offerta non formale parziale, e la banca debitrice è rimasta in mora.

Posto quanto sopra, non c'è alcun dubbio sul fatto che la convenuta vada condannata a risarcire il danno cagionato al M col proprio inadempimento al contratto di conto corrente, avendo consentito a terzi di prelevare da detto conto la somma di euro 1.000 senza l'autorizzazione del titolare. Tale danno va quantificato appunto nella somma illecitamente prelevata, cioè euro 1.000; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 5/3/2007 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 5/3/2007 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.

Non può invece essere accolta la domanda dell'attore di ottenere il risarcimento di ulteriori danni, che non sono stati dimostrati. L'attore, in atto di citazione, ha articolato un mezzo istruttorio la cui richiesta è stata poi ribadita nella memoria ex art. 183 co. 6 cpc: si tratta di una prova testimoniale che consta di un tre capi, due tendenti a dimostrare che il Mc ha iniziato a svegliarsi di notte in preda ad attacchi d'ansia provando una sensazione di pressione sul petto, e si chiuso in sé stesso sino a disinteressarsi della propria famiglia, ed uno tendente a dimostrare che, nella sua attività di piccolo artigiano, il M è stato costretto a chiedere in prestito la somma illegittimamente prelevata dal suo c/c. Ma se si intendeva dimostrare il verificarsi di quel particolare tipo di danno non patrimoniale che è il danno alla salute, l'attore avrebbe dovuto svolgere una precisa deduzione in tal senso e produrre idonea certificazione medica. Nè appare risarcibile alcun'altra forma di danno non patrimoniale, in quanto la condotta della banca convenuta non integra nessuna fattispecie di reato, ed in quanto non emerge alcuna lesione di un diritto costituzionalmente protetto dell'attore (né parte attrice prospetta nulla in tal senso). E per quanto concerne il terzo capitolo, tendente a dimostrare un danno patrimoniale

ulteriore rispetto alla sottrazione della somma di euro 1.000, esso è del tutto generico (non si precisa per pagare quale fornitore il M... sarebbe stato costretto e prendere in prestito 1.000 euro) ed è in contrasto con la documentazione prodotta dallo stesso attore: al 14/3/2007, successivamente al prelievo illegittimo per cui è causa, sul c/c del M... c'era un saldo attivo di euro 5.850,66, quindi non si vede per quale ragione sarebbe stato costretto a ricorrere ad un prestito per pagare 1.000 euro.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte convenuta (nei limiti della pronuncia di condanna) e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 16070/2007 rgac tra: M..., attore; spa U..., convenuta; così provvede:

- 1) Condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di euro 1.000; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 5/3/2007 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 5/3/2007 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
- 2) Condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.452, di cui euro 108 per esborsi, euro 664 per diritti ed euro 680 per onorario, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Napoli in data 1°/7/2010

Il giudice unico

Ettore Pastore Alinante

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITO IN CANCELLERIA

- 2 LUG. 2010

Oggi

A. CANCELLIERE

[Handwritten signature]

13 1 AGO.

